



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 agosto 2013
(OR. en)**

13140/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0284 (NLE)**

FISC 154

PROPOSTA

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 12 agosto 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 585 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento [COM\(2013\) 585 final](#).

All.: [COM\(2013\) 585 final](#)



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.8.2013
COM(2013) 585 final

2013/0284 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Romania a continuare ad applicare una misura di deroga
all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 13 marzo 2013, la Romania ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per applicare l'inversione contabile al legname e ai prodotti del legno. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 17 giugno 2013, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 18 giugno 2013, ha inoltre comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.

Contesto generale

In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nel 2009 il governo rumeno ha chiesto una deroga a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA per applicare un meccanismo di inversione contabile, in base al quale, nei seguenti casi, il debitore dell'IVA è il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi:

- cessione di beni e prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura di insolvenza, ad eccezione dei dettaglianti;
- cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi, nello specifico legname in piedi, legno da lavoro di spacco o in tronchi, legna da ardere, derivati del legno, legno squadrato o trucioli di legno, nonché legno grezzo, trasformato o semilavorato.

La richiesta è stata approvata dal Consiglio e la Romania è stata autorizzata ad applicare l'inversione contabile alle forniture summenzionate fino al 31 dicembre 2013. La Romania ha ora chiesto una proroga della deroga riguardo all'applicazione dell'inversione contabile alla cessione di prodotti del legno, salvo nei casi che vedono coinvolte imprese in stato di insolvenza.

Il settore forestale in Romania è costituito da un gran numero di piccoli rivenditori e intermediari che si sono rivelati molto difficili da controllare per le autorità fiscali. Le forniture sono spesso effettuate a imprese consolidate di grandi dimensioni e pertanto più facili da controllare. Questo tipo di settore è di conseguenza molto simile a quelli di cui all'articolo 199 della direttiva IVA e per i quali l'inversione contabile si è dimostrata uno strumento efficace e privo di riflessi negativi per combattere la frode nel commercio al dettaglio o in altri Stati membri o settori.

Le informazioni fornite dal governo rumeno sembrano giustificare una proroga della deroga.

La proroga deve avere durata limitata affinché si possa valutare il perdurare della validità delle condizioni su cui si basa. Si propone pertanto di accogliere la richiesta fino al 31 dicembre 2016 e di domandare al governo rumeno, in caso di richiesta di nuova proroga oltre tale data, di presentare una relazione che includa un riesame dell'efficacia della misura e una valutazione del rischio di frode nel settore del legno.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta implica che si continui ad applicare una misura intesa a prevenire l'evasione o l'elusione dell'IVA e che ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.

La deroga ha un campo di applicazione limitato e specifico e avrà quindi un impatto limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE riguardo all'utilizzo di un meccanismo di inversione per la cessione di prodotti del legno.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: altri.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che si illustrano di seguito.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata a un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso la Commissione il 13 marzo 2013, la Romania ha chiesto l'autorizzazione di prorogare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE in relazione alla cessione di prodotti del legno.
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 17 giugno 2013, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 18 giugno 2013, la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.
- (3) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (4) La decisione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, ha autorizzato la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno.
- (5) Prima della precedente autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di legname, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. In questo settore operano numerose piccole imprese che le autorità rumene hanno difficoltà a controllare. Designare il destinatario quale debitore dell'IVA, secondo le autorità rumene, ha avuto l'effetto di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e continua a essere una misura giustificata.

- (6) La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi di evasione o elusione fiscale.
- (7) Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla situazione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
- (8) La durata dell'autorizzazione deve essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2016.
- (9) Qualora la Romania contemplasse un'ulteriore proroga oltre il 2016, la domanda di proroga presentata alla Commissione, entro il 1° aprile 2016, sarà accompagnata da una nuova relazione. L'esperienza acquisita fino a tale data consentirà di valutare se la deroga sia ancora giustificata.
- (10) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Romania è autorizzata fino al 31 dicembre 2016 a designare quale debitore d'imposta il soggetto passivo destinatario della cessione di merci o della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica alla cessione, effettuata da soggetti passivi, di prodotti del legno inclusi il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato.

Articolo 3

L'eventuale domanda di proroga della misura di cui alla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2016, accompagnata da una relazione comprensiva di una valutazione dell'efficacia della misura e del rischio di frode nel settore del legno.

Articolo 4

La Repubblica di Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*